

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 26 maggio 2022 alle ore 21,00 presso la sede sociale in OVARO via don Pietro Cortiula 12, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione "Gruppo Corale CHEI di GUART APS", convocata a norma di statuto per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifiche allo statuto;
- Varie ed eventuali.

Il Presidente MORO Marianna constatata la presenza dell'intero Consiglio Direttivo nelle persone dei sigg. BORTOLOTTI Anna, CIMENTI Giulia, GOTTARDIS MASUTTI Elia, LORENZINI Giovanni, MORO Marco e STRAULINO Andrea e di n.23 soci in persona o per delega, rilevato che i soci presenti sono in numero sufficiente a rendere l'Assemblea valida ed atta a deliberare su quanto stabilito dall'ordine del giorno, illustra ai convenuti gli articoli che su richiesta della Regione, devono essere corretti (artt. 6-7-10-11-19).

Comunica altresì che il Consiglio Direttivo nella seduta del 23 maggio 2022 ha già deliberato in merito alle modifiche apportate.

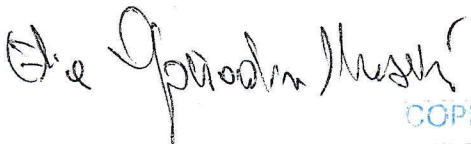
Tutto ciò premesso, dà lettura allo Statuto e dichiara aperta la discussione.

I soci non hanno richiesto spiegazioni dichiarandosi soddisfatti delle spiegazioni fornite dal Presidente e, per alzata di mano approvano all'unanimità le correzioni apportate allo Statuto che verrà assoggettato a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Tolmezzo.

Non essendoci null'altro da deliberare e nessuno prendendo la parola, l'Assemblea viene sciolta previa lettura ed approvazione del presente verbale alle ore 22,00.

Il Segretario

Elia Gottardis Masutti



Il Presidente

Marianna Moro



COPIA CONFORME - 6 GIU. 2022
REGISTRATO a TOLMEZZO IL
Al N° 410 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati € - Esente
consegnato in pari data

Il Funzionario - Area
Marisa Gardes

* firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca



STATUTO

Associazione di promozione sociale

Art. 1

Con il presente atto è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore l'Associazione, non riconosciuta, di Promozione Sociale denominata **"GRUPPO CORALE CHEI DI GUART APS"** avente sede legale in OVARO (UD) Via don Pietro Cortiula n° 12.

Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. L'eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell'associazione.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 117/17 avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 2

L'Associazione opera nel settore musicale e più specificatamente persegue i seguenti scopi:

- Educare sotto il profilo musicale i suoi componenti alla musica polifonica e popolare friulana nella sua espressione corale.
- Conservare, divulgare e valorizzare la tradizione, la cultura e i costumi del Friuli Venezia Giulia.
- Partecipare a manifestazioni a carattere turistico, con preminente interesse folcloristico (anche con balletto).

Tali scopi si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera dall'organo di Amministrazione.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dell'iscrizione nel Registro regionale delle APS.

Art. 3

"Il patrimonio dell'associazione — comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale."

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili così come elencati nell'inventario redatto a cura dell'Organo di Amministrazione, ed in particolare:

- da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

Art. 4

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- Quote associative,
- Rendite patrimoniali,
- Contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private
- Proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'art. 2. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a tre (tre) associazioni di promozione sociale. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS."

È prevista espressamente l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dall'art. 35 c. 3 del D.Lgs. 117/17. "L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa".

I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori
- b) Soci onorari
- c) Soci ordinari
- d) Soci sostenitori

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.

Sono soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dall'Organo di Amministrazione.

Possono diventare soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione. Nel caso di soci persone giuridiche o altri enti del terzo settore, questi non potranno essere in numero superiore al 50% delle associazioni di promozione sociale. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare all'Organo di Amministrazione domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine la richiesta si intende accettata. In presenza di diniego è consentito ricorso scritto all'Associazione Soci entro 15 giorni dal ricevimento del diniego stesso.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione in relazione a:

- perdita dei requisiti per l'ammissione;
- per dichiarazione di interdizione o inabilità;
- mancato versamento della quota associativa;
- comportamento lesivo ai danni dell'associazione.

Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi all'Organo di Amministrazione entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Sarà cura dell'Organo di Amministrazione stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.

Art. 7

Tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi;
- b) di essere eletti alle cariche direttive;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- d) a ricevere la Tessera di Socio dell'Associazione;
- e) a frequentare i locali dell'Associazione;
- f) di fruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
- g) di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta all'Organo di Amministrazione che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazione sui documenti visionati.

I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti;
- b) versare la quota associativa stabilita dall'Organo di Amministrazione;
- c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione stessa.

La quota o il contributo associativo non è mai trasmissibile fra vivi.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 8

Sono organi dell'Amministrazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) L'Organo di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) L'organo di Controllo.

Art. 9

L'Assemblea Ordinaria dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico. L'ordine del giorno è fissato

dall'Organo di Amministrazione. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, da spedirsi ai soci almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Art. 10

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci: mancando tale numero, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Tutti i soci hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) approvare la relazione morale del Presidente;
- c) nominare e revocare i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs:117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sull'orientamento generale dell'attività sociale;
- f) deliberare, con la maggioranza qualificata, sulle modifiche dello Statuto (ex Art. 21. 2 del C.C.);
- g) deliberare, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; *(lo statuto può espressamente escludere la possibilità, per l'associazione, di operare fusioni, trasformazioni o scissioni)*
- h) deliberare sull'esclusione degli associati;
- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell'art: 2368 de C.C. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci, avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.

Art. 11

Per la modifica dello Statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell'Associazione è necessaria la convocazione di un'Assemblea Straordinaria con le stesse modalità previste dall'art 10.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto Favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12

L'Organo di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri, è eletto dall'Assemblea dei soci e rimane in carica 2 (due) anni. I suoi membri sono rieleggibili.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea; la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle Associazioni di Promozione Sociale associate.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Amministratore risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. Gli Amministratori nominati in surroga a rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere, che durano in carica per la durata dell'Organo.

L'Organo di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre amministratori. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti. In caso di parità, il voto del presidente è preponderante.

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Amministratori, può inoltre:

- a) promuovere l'attività dell'associazione;
- b) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- c) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
- d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) proporre modifiche statutarie.

Tutti i membri dell'Organo di Amministrazione, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può essere comunque riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

L'Amministratore che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13

L'associazione deve redigere il *bilancio* annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 dall'art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo, viene *approvato* dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore."

Art. 14

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione — nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio — e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea generale dei soci;
- b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 15

Oltre alle scritture contabili previste negli art: 13, 14 e 17. c. del D. Lgs. 117/17 l'Associazione dovrà tenere:

- il libro dei soci;
- il libro dei volontari;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di controllo e di eventuali organi sociali.

Art. 16

Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è costituito da tre membri effettivi anche non soci. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall'associazione accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa. Il collegio dei Revisori dei conti resta in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo anche monocratico.

Art. 17

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma secondo del C.C. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Art. 18

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/17 si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Alla nomina dell'Organo di Controllo il collegio dei Revisori cessa dal suo incarico con effetto immediato.

Art. 19

All'Associazione è fatto divieto di distribuire agli associati, fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

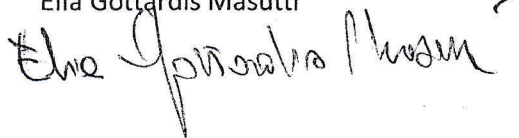
In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e con fini di utilità sociale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

"In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri associati."

All'entrata in vigore del R.U.N.T.S., in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste da 1 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

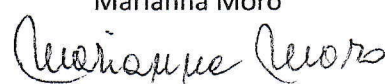
Il Segretario

Elia Gottardis Masutti



Il Presidente

Marianna Moro



3

410

06/06/2022

0,00

TIL22L000410000AA

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

TIL

Il Presidente MORO Marianna constatata la presenza dell'intero Consiglio Direttivo nelle persone dei sugg. BORTOLOTTI Anna, CIMENTI Giulia, GOTTARDIS MASUTTI Elia, LORINZINI Giovanni, MORO Mario e STRAULINO Andrea e di n.23 soci in persona o per delega, riferisce che i soci presenti sono in numero sufficiente a rendere l'Assemblea valida ed atta a deliberare su quanto stabilito dall'ordine del giorno, illustra ai convenuti gli articoli che in relazione della Regione, devono essere corretti (art. 6-7-10-11-19).

Comunica altresì che il Consiglio Direttivo nella seduta del 23 maggio 2022 ha già deliberato in merito alle modifiche apportate.

Tutto ciò premesso, dà lettura allo Statuto e dichiara aperta la discussione. I soci non hanno richiesto spiegazioni di chiarendosi soddisfatti delle spiegazioni fornite dal Presidente e, per alzata di mano approvano all'unanimità le correzioni apportate allo Statuto che verrà assoggettato a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Tolmezzo.

Non essendoci null'altro da deliberare e nessuno prendendo la parola, l'Assemblea viene sciolta previa lettura ed approvazione del presente verbale alle ore 22,00.

Il Segretario

Elia Gottardi Masutti

Il Presidente

Marianna Moro

COPIA CONFORME

REGISTRATO - TOLMEZZO

N. 11/2022

consegnata in due copie

06/06/2022

Il Funzionario

Marianna Moro

